

Statuto di **CULT**

Titolo I

Norme generali

Sezione I - Norme istitutive

(Articolo 1) - Denominazione sociale

- (1) È costituita l'Associazione non riconosciuta ai sensi del *Codice del Terzo Settore* e delle norme del *Codice civile* in tema di associazioni, denominata "CULT".
- (2) La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del *Registro Unico Nazionale del Terzo Settore* o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "CULT APS".

(Articolo 2) - Efficacia dello Statuto

- (1) A norma dell'articolo 16 del *Codice civile*, l'Associazione è retta dal presente Statuto, pienamente conforme allo Statuto nazionale dell'ARCI, ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo Settore, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- (2) Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
- (3) L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari sul funzionamento della vita associativo. Il Regolamento di esecuzione e gli altri Regolamenti non possono porsi in contrasto con il presente Statuto.

(Articolo 3) - Sede sociale

- (1) L'Associazione ha sede legale in Catania (CT), Corso Sicilia 97, e potrà istituire uffici e sedi operative altrove, previa delibera del Consiglio direttivo.
- (2) Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Sezione II - Principi e finalità

(Articolo 4) - Identità associativa

- (1) L'Associazione è una comunità di giovani, studenti, lavoratori e cittadini che si impegnano per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 7, apartitica e aconfessionale, indipendente da forze economiche; è un laboratorio di partecipazione e cittadinanza attiva, creatività, aggregazione, ricerca e confronto di idee, nonché centro di vita associativa, autonomo, pluralista, a carattere volontario, democratico e antifascista, e una rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà.
- (2) CULT nasce dalla necessità di garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, in cui i giovani ed i cittadini che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative.
- (3) L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi del CTS, circolo di cultura cinematografica ai sensi dell'articolo 2 del DM n.341 del 31 luglio 2017, soggetto attivo del sistema di Terzo settore.
- (4) L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

(Articolo 5) - Adesione ad ARCI

- (1) Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI APS", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale e contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

(Articolo 6) - Principi

- (1) CULT si riconosce nei valori democratici della Costituzione italiana, nata dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, ed opera per la sua piena attuazione. Rifiuta tutte le forme di violenza ed è impegnata contro ogni forma di discriminazione. Opera per la più ampia affermazione dei principi espressi nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nella Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e in tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti. Valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.
- (2) CULT promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio può concorrere in prima persona ai processi decisionali. Sostiene la tutela della libertà di associazione in ogni sua forma, quale principale libertà costitutiva di un sistema democratico.
- (3) CULT sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.

- (4) CULT riconosce la necessità del welfare universale come base dell'uguaglianza e della cittadinanza ed è parte dei movimenti e delle lotte sociali contro il razzismo, il fascismo, il sessismo, l'omofobia, le mafie, contro lo sfruttamento dell'essere umano e dell'ambiente dettato dal profitto e contro le oppressioni, le guerre e le violenze da esso generate.
- (5) CULT ritiene la conoscenza bene comune e, in quanto tale, patrimonio inalienabile dell'umanità, da tutelare anche al fine di garantire i diritti delle generazioni future, e gli interessi generali dell'umanità. Sostiene il diritto all'accesso universale ai saperi ed è impegnata nel rendere la conoscenza il motore di un nuovo modello di sviluppo democratico e sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale, affermando un sapere libero da vincoli proprietari e pubblicamente accessibile e il diritto alla ricerca e all'arte libere da ogni vincolo ideologico, confessionale o economico.
- (6) CULT promuove la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, la sostenibilità ambientale delle proprie pratiche e il contrasto al cambiamento climatico, nell'interesse delle generazioni future.

(Articolo 7) - Finalità e scopi

- (1) Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera società.
- (2) Sono finalità dell'Associazione:
 - (a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
 - (b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
 - (c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (e-inclusion);
 - (d) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
 - (e) la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
 - (f) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
 - (g) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei soci e di tutti i cittadini;
 - (h) l'affermazione della cultura alla legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
 - (i) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
 - (j) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale, la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
 - (k) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale, sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e

aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le Istituzioni scolastiche territoriali, e le Istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

- (l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;
- (m) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- (n) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
- (o) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
- (p) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale, la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;
- (q) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
- (r) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;
- (s) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
- (t) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa, e la promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei migranti e delle minoranze;
- (u) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;
- (v) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
- (w) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti no profit e del Terzo Settore, la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta
- (x) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;
- (y) la tutela e la promozione delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale;
- (z) l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale.

Sezione III - Attività dell'Associazione

(Articolo 8) - Ambiti di intervento

- (1) Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.
- (2) In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

(Articolo 9) - Attività di interesse generale

- (1) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 7 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS:
 - (a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS, attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari;
 - (b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - (c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
 - (d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - (e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - (f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - (g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

(Articolo 10) - Esercizio attività diverse

- (1) L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'articolo 85 comma 4 del CTS.
- (2) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto.

(Articolo 11) - Volontari e prestazioni di lavoro

- (1) L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- (2) L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- (3) L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Titolo II

I Soci

(Articolo 12) - Carattere aperto dell'Associazione

- (1) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a sette, come previsto dall'articolo 35, comma 1, del CTS.
- (2) Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
- (3) I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- (4) Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.
- (5) Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 13. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

(Articolo 13) - Iscrizione

- (1) Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, ai Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
- (2) È compito del Consiglio direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in

merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al nuovo socio e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

- (3) In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

(Articolo 14) - Diritti dei soci

- (1) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- (2) I soci hanno diritto a:
- (a) frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - (b) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
 - (c) discutere ed approvare i rendiconti;
 - (d) eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
 - (e) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo;
 - (f) approvare le modifiche allo Statuto nonché l'adozione e la modifica dei Regolamenti.
- (3) Hanno diritto di voto in Assemblea i soci maggiorenni che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

(Articolo 15) - Doveri dei soci

- (1) Il socio è tenuto a:
- (a) rispettare lo Statuto, i Regolamenti, le delibere degli organi sociali;
 - (b) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
 - (c) mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale; in particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
 - (d) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
 - (e) osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

- (2) La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
- (3) In mancanza di un Regolamento per il tesseramento si fa riferimento al Regolamento dell'Associazione "ARCI - Comitato territoriale di Catania APS".

(Articolo 16) - Decadenza dalla qualifica di socio

- (1) La qualifica di socio si perde per:
 - (a) decesso;
 - (b) scioglimento dell'Associazione;
 - (c) mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - (d) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo;
 - (e) rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio direttivo;
 - (f) espulsione o radiazione.
- (2) Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul Libro dei Soci.

Titolo III

Partecipazione e democrazia

Sezione I - La vita associativa

(Articolo 17) - Principi di democrazia interna

- (1) I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono: la uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità; la partecipazione attiva dei soci alla vita dell'Associazione.
- (2) I processi di partecipazione sono basati su criteri orizzontali, democratici e inclusivi e il confronto è improntato al libero dibattito e alla pluralità di posizioni, nel rispetto dei valori fondativi.
- (3) CULT promuove la più ampia partecipazione dei propri soci ai momenti di partecipazione e confronto, di ascolto

reciproco e crescita personale. In tutti gli spazi di discussione si prova a raggiungere una sintesi attraverso la ricerca e la costruzione del consenso, con modalità che rifiutano la logica dei rapporti di forza ma basate prevalentemente sulla condivisione e sul confronto intellettualmente onesto.

(Articolo 18) - Gli organismi dell'Associazione

- (1) Sono organismi di direzione dell'Associazione:
 - (a) l'Assemblea dei Soci;
 - (b) il Consiglio Direttivo.
- (2) È organismo di garanzia e controllo:
 - (a) il Collegio dei Sindaci revisori.

(Articolo 19) - Disposizioni comuni

- (1) Tutte le cariche elettive sono gratuite.
- (2) Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.
- (3) Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Sezione II - L'Assemblea generale dei Soci

(Articolo 20) - Composizione dell'Assemblea

- (1) Partecipano all'Assemblea generale dei Soci tutti i Soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

(Articolo 21) - Competenze dell'Assemblea

- (1) L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 14:
 - (a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
 - (b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
 - (c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- (d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- (e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- (f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- (g) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- (h) delibera sull'assunzione dei Regolamenti interni, compreso il Regolamento dei lavori assembleari;
- (i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- (j) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- (k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

(Articolo 22) - Convocazione dell'Assemblea

- (1) Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima.

(Articolo 23) - Assemblea straordinaria

- (1) L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 40 e 42, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.
- (2) L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

(Articolo 24) - Validità delle sedute

- (1) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'Ordine del Giorno a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le eccezioni di cui agli articoli 40 e 42.
- (2) Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

(Articolo 25) - Funzionamento dell'Assemblea

- (1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall'Assemblea stessa. Il presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
- (2) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

- (3) Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal Regolamento.
- (4) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
- (5) Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Sezione III - Il Consiglio direttivo

(Articolo 26) - Natura e attribuzioni del Consiglio direttivo

- (1) Compiti del Consiglio Direttivo sono:
 - (a) convocare l'Assemblea dei soci;
 - (b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
 - (c) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - (d) predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'articolo 13, comma 2, del CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
 - (e) predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'articolo 14 del CTS;
 - (f) individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'articolo 13, comma 6, del CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
 - (g) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
 - (h) predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
 - (i) all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
 - (j) deliberare circa l'ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
 - (k) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
 - (l) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
 - (m) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
 - (n) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;

- (o) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- (p) presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

(Articolo 27) - Elezione del Consiglio direttivo

- (1) Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 eletti fra i soci. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'articolo 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- (2) I componenti del Consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'articolo 2382 del Codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

(Articolo 28) - Incarichi interni al Consiglio direttivo

- (1) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione.
- (2) Il Presidente:
 - (a) ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi;
 - (b) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
 - (c) può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.
- (3) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- (4) Il Segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- (5) Il Tesoriere tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.
- (6) In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere è facoltà del Consiglio direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 31 dello Statuto.
- (7) Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

(Articolo 29) - Incarichi esterni al Consiglio direttivo

- (1) Il Consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'articolo 11, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

(Articolo 30) - Funzionamento del Consiglio direttivo

- (1) Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente.
- (2) È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
- (3) Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
- (4) Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
- (5) Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

(Articolo 31) - Decadenza dei membri del Consiglio direttivo

- (1) I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
- (2) È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.
- (3) Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio direttivo. Diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
- (4) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, l'intero Consiglio decade.
- (5) Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.
- (6) Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Sezione IV - Organi di garanzia e di controllo

(Articolo 32) - Il Collegio dei Sindaci revisori

- (1) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'articolo 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.
- (2) Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del Codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
- (3) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- (4) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- (5) I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- (6) Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

(Articolo 33) - Revisione legale dei conti

- (1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, nei casi previsti dall'articolo 31 del CTS l'Associazione:
 - (a) potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
 - (b) ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV

Patrimonio sociale e rendicontazione

(Articolo 34) - Patrimonio sociale

- (1) Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
- (2) Esso è costituito da:
 - (a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - (b) eccedenze degli esercizi annuali;
 - (c) erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
 - (d) fondo di riserva;
 - (e) partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
- (3) Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

(Articolo 35) - Fonti di finanziamento

- (1) Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
 - (a) quote annuali di adesione e tesseramento dei delle soci;
 - (b) proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
 - (c) proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - (d) contributi pubblici e privati;
 - (e) erogazioni liberali;
 - (f) raccolte fondi;
 - (g) ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

(Articolo 36) - Esercizio sociale

- (1) L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del CTS.
- (2) Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
- (3) La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla

formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

(Articolo 37) - Fondo di riserva

- (1) Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.
- (2) Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'articolo 7 e per nuovi impianti o attrezzature.

Titolo V

Giurisdizione interna

(Articolo 38) - Azioni disciplinari

- (1) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
 - (a) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - (b) denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
 - (c) l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
 - (d) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
 - (e) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
 - (f) l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
 - (g) l'arrecare danni morali o materiali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi nel presente Statuto.

(Articolo 39) - Norme di garanzia

- (1) Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 38 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.
- (2) Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'articolo 38, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Titolo VI

Disposizioni finali

(Articolo 40) - Durata e scioglimento

- (1) L'Associazione ha durata illimitata.
- (2) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un' Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.
- (3) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale[/provinciale] del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'articolo 50 del CTS.
- (4) È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

(Articolo 41) - Rinvio e interpretazione

- (1) Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
- (2) Ai fini del presente Statuto ogni qual volta si fa riferimento a sostantivi indicanti nomi di persona, pur se declinati grammaticalmente al maschile, si intendono inclusi tutti i soggetti indipendentemente dal genere di appartenenza.
- (3) Ai fini del presente Statuto valgono le seguenti norme interpretative:
 - (a) con "CULT" o con "l'Associazione" si intende l'associazione "CULT";
 - (b) con "ARCI" si intende l'associazione "ARCI APS";
 - (c) con "Statuto" si intende il presente Statuto;
 - (d) con "Statuto nazionale" si intende lo statuto dell'associazione "ARCI APS";
 - (e) il "Consiglio direttivo" è l'organo di amministrazione di cui all'articolo 35 del CTS;
 - (f) con "CTS" o "Codice del Terzo settore" si intende il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante *Codice del Terzo settore*, e successive modifiche ed integrazioni.
- (4) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni si applicano lo Statuto nazionale e le norme vigenti in materia.
- (5) Per eventuali interpretazioni del presente Statuto è competente l'Assemblea dei soci.

(Articolo 42) - Revisione statutaria

- (1) Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento di esecuzione proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
- (2) Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.
- (3) Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.
- (4) Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 40.